Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") inerenti all'accordo denominato "*Investment and Partnership Agreement*" sottoscritto in data 22 maggio 2026, come successivamente modificato e integrato in data 19 giugno 2026, 5 ottobre 2026, e 7 novembre 2026, nonché all'accordo denominato "*Shareholders' Agreement*" sottoscritto in data 7 novembre 2026

* * *

Le presenti informazioni essenziali sono da ultimo aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto di quanto segue:

(i) acquisto da parte di Respighi BidCo (come di seguito definito) di complessive n. 155.966.684 azioni di Recordati, rappresentative del 74,581% circa del capitale sociale dell'Emittente, di cui:

*(a) complessive n. 129.976.519 azioni di Recordati, rappresentative del 62,153% circa del capitale sociale dell'Emittente (ivi incluse le complessive n. 97.912.463 azioni di Recordati, rappresentative del 46,82% circa del capitale sociale dell'Emittente (come di seguito definito), oggetto dell'Impegno di Adesione Rossini (come di seguito definito) e portate in adesione all'Offerta), acquistate da Respighi BidCo a seguito e per effetto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati (l'"**Offerta**"), la cui data di pagamento a esito del periodo di adesione è intervenuta in data 2 novembre 2026;*

(b) complessive n. 19.189.219 azioni di Recordati, rappresentative del 9,176% circa del capitale sociale dell'Emittente, oggetto del conferimento in natura da parte dell'Investitore CVC in Respighi BidCo (come di seguito definito), perfezionatosi in data 2 novembre 2026 in esecuzione dell'Accordo di Investimento (come di seguito definito), a un valore unitario di conferimento per azione di Recordati non superiore al corrispettivo dell'Offerta; nonché

(c) complessive n. 6.800.946 azioni di Recordati, rappresentative del 3,252% circa del capitale sociale dell'Emittente, oggetto del conferimento in natura da parte dell'Investitore GBL in Respighi BidCo (come di seguito definito), perfezionatosi in data 2 novembre 2026 in esecuzione dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario di conferimento per azione di Recordati non superiore al corrispettivo dell'Offerta;

(ii) sottoscrizione tra le Parti (come di seguito definite) in data 7 novembre 2026 di un accordo di modifica dell'Accordo di Investimento, ai sensi del quale sono state integrate e modificate talune previsioni dell'Accordo di Investimento;

(iii) sottoscrizione tra le Parti in data 7 novembre 2026 del Patto Parasociale (come di seguito definito) in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, come successivamente modificato e integrato.

Inoltre, le presenti informazioni essenziali sono aggiornate per dare atto di taluni aggiornamenti delle informazioni essenziali relative, rispettivamente, all'Impegno di Adesione Rossini, all'Accordo con il Co-Investitore, all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore e agli Accordi con gli LP Co-Investitori (come di seguito definiti), pubblicati ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito internet dell'Emittente (www.recordati.com), sezione "Investitori – Informazioni per gli Azionisti".

*Di seguito si riportano, in **grassetto sottolineato**, le informazioni aggiunte, riformulate o aggiornate rispetto al testo di informazioni essenziali da ultimo pubblicato in data 23 ottobre 2026.*

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 22 maggio 2026 (la "**Data Rilevante**"), *(i)* CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2, per il tramite del suo *general partner*, CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l. (l'"**Investitore CVC**"), *(ii)* Black Mountain S.à r.l. (l'"**Investitore GBL**" e, congiuntamente all'Investitore CVC, gli "**Investitori**"), *(iii)* Respighi TopCo S.à r.l. ("**Respighi TopCo**"), *(iv)* Respighi Luxembourg S.à r.l. ("**Respighi Luxembourg**"), *(v)* Respighi Investments S.à r.l. ("**Respighi Investments**"), *(vi)* Respighi S.à r.l. ("**Respighi**"), *(vii)* Respighi HoldCo S.p.A. ("**Respighi HoldCo**") e *(viii)* Respighi BidCo S.p.A. ("**Respighi BidCo**") hanno sottoscritto un accordo denominato "*Investment and Partnership Agreement*" (l'"**Accordo di Investimento**"), successivamente integrato e modificato in data 19 giugno 2026, 5 ottobre 2026 **e 7 novembre 2026**, volto a disciplinare un'articolata operazione avente ad oggetto la promozione da parte di Respighi BidCo di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. ("**Recordati**" o l'"**Emittente**") quotate su Euronext Milan ("**Euronext Milan**"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie di Recordati dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**"). **In esecuzione di quanto previsto d**all'Accordo di Investimento**, in data 7 novembre 2026 (la "Data di Efficacia"), è stato sottoscritto un** accordo denominato "*Shareholders' Agreement*" (il "**Patto Parasociale**"), tra l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, nonché Respighi BidCo, Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo.

Alla Data Rilevante, l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi BidCo e Rossini S.à r.l. ("**Rossini**") hanno sottoscritto un impegno di adesione (l'"**Impegno di Adesione Rossini**") volto a disciplinare, tra l'altro, l'impegno di Rossini a portare in adesione all'Offerta tutte – e non meno di tutte – le n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati detenute da Rossini, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente alla Data Rilevante. **In esecuzione dell'Impegno di Adesione Rossini, Rossini ha portato in adesione all'Offerta le suddette n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati detenute dalla stessa, che, a seguito e per effetto del perfezionamento dell'Offerta, sono state acquistate da Respighi BidCo alla relativa data di pagamento dell'Offerta, ossia il 2 novembre 2026 (la "Data di Pagamento").** Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell'Impegno di Adesione Rossini, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti**, come successivamente aggiornate ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti,** e disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (*www.recordati.com*), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*".

In relazione all'Offerta:

(a) in data 20 maggio 2026, Respighi TopCo, da un lato, e Arisca S.r.l. (il "**Co-Investitore**"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo vincolante (l'"**Accordo con il Co-Investitore**") in virtù del quale il Co-Investitore ha sottoscritto in pari data una lettera di impegno (*equity commitment letter*) ai sensi della quale il Co-Investitore si è impegnato, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e prima dello stesso, a investire in Respighi TopCo al fine di mettere a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* (mezzi propri) per il finanziamento dell'Offerta; l'Accordo con il Co-Investitore contiene, inoltre, taluni impegni di *standstill* in capo al Co-Investitore in pendenza e a seguito dell'Offerta. **In data 28 ottobre 2026, è stato sottoscritto un accordo denominato "Co-Investment and Shareholders' Agreement" (l'"Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore") avente ad oggetto, tra l'altro, le disposizioni attuative delle previsioni contenute nell'Accordo con il Co-Investitore connesse e/o conseguenti all'investimento da parte del Co-Investitore (per il tramite della società interamente controllata, Bullitt S.r.l. ("Bullitt")) nel capitale sociale di Respighi TopCo, ivi incluse talune previsioni relative alla partecipazione detenuta dal Co-Investitore (per il tramite di Bullitt) nel capitale sociale di Respighi TopCo, nonché talune previsioni relative alla carica di Andrea Recordati quale amministratore di**

Recordati successivamente al perfezionamento dell'Offerta. In esecuzione di quanto previsto nell'Accordo con il Co-Investitore e nell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore, il Co-Investitore ha dato corso, per il tramite di Bullitt, al proprio impegno di investimento mediante sottoscrizione e liberazione da parte di Bullitt, *pro quota* e *pari passu* rispetto all'Investitore CVC e all'Investitore GBL, di un aumento di capitale a pagamento di Respighi TopCo, a seguito e per effetto del quale la partecipazione da attribuire a Bullitt, costituita da azioni ordinarie di Respighi TopCo delle stesse classi delle azioni ordinarie di titolarità dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL, è pari al 3,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Respighi TopCo. Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nell'Accordo con il Co-Investitore, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti**, come successivamente aggiornate ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti,** e disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (*www.recordati.com*), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*"; e

(b) alla Data Rilevante, sono stati sottoscritti distinti e separati accordi vincolanti (gli "**Accordi con gli LP Co-Investitori**") rispettivamente, tra l'Investitore CVC, da un lato, e ciascuno dei seguenti soggetti, dall'altro lato, Luxinva S.A., CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone Group L.P., alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest Partners B.V. o AlpInvest US Holdings, LLC., MGG Strategic SICAF SIF S.A. (che agisce esclusivamente con riferimento al proprio comparto, MGG Strategic) e alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol (collettivamente, gli "**LP Co-Investitori**"), in virtù dei quali gli LP Co-Investitori hanno sottoscritto alla Data Rilevante separate lettere di impegno (*equity commitment letters*) ai sensi delle quali gli LP Co-Investitori si sono impegnati, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e prima dello stesso, a investire, direttamente o indirettamente, nell'Investitore CVC al fine di mettere a disposizione una porzione delle risorse finanziarie di *equity* (mezzi propri) per il finanziamento dell'Offerta. Gli Accordi con gli LP Co-Investitori contengono, inoltre, taluni impegni di *standstill* in capo agli LP Co-Investitori in pendenza e a seguito dell'Offerta. Per maggiori informazioni relative alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute negli Accordi con gli LP Co-Investitori, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti**, come successivamente aggiornate ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti,** e disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (*www.recordati.com*), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*".

Alla Data Rilevante, Respighi BidCo ha reso noto, con comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, di aver assunto, alla Data Rilevante, la decisione di promuovere l'Offerta ai termini e alle condizioni stabiliti nella Comunicazione dell'Offerente. **In data 20 luglio 2026, l'Offerente ha pubblicato il documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB in data 8 luglio 2026 con delibera n. 24073 (il "Documento di Offerta"), unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana predisposta dall'Offerente (la "Nota di Sintesi").** Per maggiori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia alla Comunicazione dell'Offerente**, al Documento di Offerta, alla Nota di Sintesi e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta** disponibil**i, tra l'altro,** sul sito *internet* dell'Emittente (*www.recordati.com*).

Ciò premesso, si riportano qui di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale.

2. Tipologia di patto parasociale

L'Accordo di Investimento e il Patto Parasociale contengono pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b), c) e d-*bis*), del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute, rispettivamente, nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale hanno a oggetto le azioni emesse da Recordati, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Matteo Civitali 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00748210150, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 26.140.644,50, suddiviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,125, aventi godimento regolare e quotate su Euronext Milan (ISIN IT0003828271). **Sulla base delle informazioni pubbliche disponibili dall'Emittente a**lla data **del 6 novembre 2026**, Recordati detiene n. **1.002.270** azioni proprie.

Le suddette pattuizioni parasociali hanno, altresì, a oggetto le partecipazioni in ciascuna tra Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo e Respighi BidCo (ciascuna, una "**HoldCo**"), come più precisamente identificate al Paragrafo 4 che segue.

4. Soggetti aderenti all'Accordo di Investimento e al Patto Parasociale e strumenti finanziari detenuti dagli stessi

4.1 Soggetti aderenti

Sono parti dell'Accordo di Investimento (le "**Parti**"):

(a) **CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2**, un comparto dedicato di CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF, società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions*) lussemburghese costituita quale fondo di investimento alternativo riservato multi-comparto (*fonds d'investissement alternatif réservé à compartiments multiples*) operante quale società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg* B287691, **gestita dal suo *general partner* CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l., società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg* B287618, la cui gestione del portafoglio e dei rischi è stata delegata a CVC Europe Fund Management S.à r.l., società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al *Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg* B264915, in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi**;

(b) **Black Mountain S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al "*Registre du Commerce et des Sociétés*" B138873;

(c) **Respighi TopCo S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al "*Registre du Commerce et des Sociétés*" B307304, il cui capitale sociale **rappresentato da azioni ordinarie** è **da attribuire** come segue: (a) il **71,98% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie** di Respighi TopCo **spettante all'Investitore CVC**; (b) il **24,52**% del capitale sociale **rappresentato da azioni ordinarie** di Respighi TopCo **spettante all'Investitore GBL; e (c) il 3,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Respighi TopCo spettante a Bullitt S.r.l., società a responsabilità limitata costituita**

ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Pio XI 1, 20123, Milano (MI), codice fiscale e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 14778930967, società interamente controllata da Arisca S.r.l.;

(d) **Respighi Luxembourg S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al "*Registre du Commerce et des Sociétés*" B307348, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Respighi TopCo;

(e) **Respighi Investments S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al "*Registre du Commerce et des Sociétés*" B307362, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Respighi Luxembourg;

(f) **Respighi S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, numero di registrazione al "*Registre du Commerce et des Sociétés*" B307397, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Respighi Investments;

(g) **Respighi HoldCo S.p.A.**, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14697820968, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Respighi;

(h) **Respighi BidCo S.p.A.**, società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14717940960, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Respighi HoldCo.

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, **alla Data di Efficacia** le medesime Parti **hanno sottoscritto** il Patto Parasociale.

4.2 Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento hanno a oggetto le azioni Recordati, nonché le partecipazioni in ciascuna tra Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo e Respighi BidCo.

Il Patto Parasociale **ha ad** oggetto la totalità delle azioni Recordati tempo per tempo detenute dall'Offerente, nonché le partecipazioni in ciascuna tra Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo e Respighi BidCo.

Alla **data del 6 novembre 2026**, le seguenti Parti sono titolari di azioni Recordati come di seguito indicato:

Parte	N. azioni direttamente detenute	% del capitale sociale	% dei diritti di voto ([1])
CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2	**13.008.136**	**6,220%**	**6,250%**
Respighi BidCo	**155.966.684**	**74,581%**	**74,940%**
Totale	**168.974.820**	**80,801%**	**81,190%**

([1]) Calcolato come il rapporto tra *(i)* il numero di azioni Recordati detenute dalle Parti e *(ii)* il numero di azioni Recordati che compongono il capitale sociale dell'Emittente, dedotte le azioni proprie detenute in portafoglio dall'Emittente alla data delle presenti

Inoltre, alla Data di Efficacia:

(i) l'intero capitale sociale di Respighi BidCo è detenuto da Respighi HoldCo;

(ii) l'intero capitale sociale di Respighi HoldCo è detenuto da Respighi S.à r.l.;

(iii) l'intero capitale sociale di Respighi S.à r.l. è detenuto da Respighi Investments;

(iv) l'intero capitale sociale di Respighi Investments è detenuto da Respighi Luxembourg; e

(v) l'intero capitale sociale di Respighi Luxembourg è detenuto da Respighi TopCo.

Avuto riguardo agli impegni di investimento eseguiti ai sensi dell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore in relazione all'Offerta, il capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Respighi TopCo è da attribuire alle Parti come segue:

Parte	N. azioni ordinarie	% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie
CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2	**54.367.530**	**71,98%**
Black Mountain S.à r.l.	**19.389.610**	**24,52%**
Totale	**76.339.210**	**100%**

Avuto riguardo a quanto precede, si precisa che il restante 3,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Respighi TopCo è da attribuire al Co-Investitore (per il tramite di Bullitt), che è oggetto delle disposizioni di cui all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore.

5. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento

5.1 Pattuizioni inerenti al governo societario delle HoldCo sino alla sottoscrizione del Patto Parasociale

L'Accordo di Investimento prevede talune regole di governo societario applicabili alle HoldCo sino alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, tra cui in particolare le seguenti:

(a) il consiglio di amministrazione di ciascuna tra Respighi BidCo e Respighi HoldCo deve essere composto da n. 3 amministratori, di cui *(i)* n. 2 amministratori nominati su designazione dell'Investitore CVC (incluso il Presidente) e *(ii)* n. 1 amministratore nominato su designazione dell'Investitore GBL;

(b) il consiglio di amministrazione di ciascuna tra Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi deve essere composto da n. 4 amministratori, di cui *(i)* n. 3 amministratori nominati su designazione dell'Investitore CVC (incluso il Presidente) e *(ii)* n. 1 amministratore nominato su designazione dell'Investitore GBL;

(c) il collegio sindacale di ciascuna tra Respighi BidCo e Respighi HoldCo deve essere composto da n. 5 sindaci, di cui *(i)* n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente nominati su designazione

informazioni essenziali (pari**, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili dall'Emittente alla data del 6 novembre 2026,** a complessive n. **1.002.270** azioni proprie).

dell'Investitore CVC, *(ii)* n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente nominati su designazione dell'Investitore GBL e *(iii)* il restante sindaco effettivo, che ricoprirà le funzioni di Presidente del collegio, nominato su designazione congiunta dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL;

(d) salvo quanto diversamente stabilito dall'Accordo di Investimento, l'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta o alla complessiva operazione regolata dall'Accordo di Investimento richiede il consenso dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL (o, a seconda del caso, di almeno un amministratore nominato su designazione dei medesimi);

(e) l'Investitore CVC e l'Investitore GBL non potranno trasferire, in tutto o in parte, le rispettive partecipazioni in Respighi TopCo, salvo consti il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;

(f) i trasferimenti indiretti delle partecipazioni in Respighi TopCo detenute dall'Investitore CVC e dall'Investitore GBL sono soggetti alle previsioni illustrate al Paragrafo 6.4 che segue, che troveranno applicazione *mutatis mutandis*; e

(g) nessun azionista di Respighi TopCo potrà esercitare i propri diritti di voto – e il consiglio di amministrazione avrà il potere di sospendere tali diritti di voto – se e nella misura in cui la disponibilità di tali diritti o il loro esercizio non sia conforme a qualsivoglia normativa applicabile in materia *antitrust* o di c.d. "*foreign direct investment*" (FDI).

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a esercitare i propri diritti sociali – e a fare in modo che gli amministratori nominati su loro designazione esercitino i propri diritti di voto e gli ulteriori poteri e prerogative a essi spettanti – in modo da dare piena attuazione alle disposizioni dell'Accordo di Investimento.

5.2 Impegni inerenti all'Offerta

Le Parti hanno convenuto che l'Offerente assuma la decisione di promuovere l'Offerta e la promuova entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le Parti hanno altresì convenuto che:

(a) l'Offerente **sia** il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni Recordati portate in adesione all'Offerta e, ai sensi dell'Accordo di Investimento, le persone che agiscono di concerto con Respighi BidCo (ivi inclusi l'Investitore CVC e l'Investitore GBL) non assumeranno alcun obbligo o impegno nei confronti degli azionisti di Recordati in relazione all'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, commi 1 o 2, del TUF, e/o l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF); e

(b) qualora, a esito dell'Offerta, dovessero verificarsi i presupposti di cui agli artt. 108, commi 1 o 2, e 111 del TUF, l'Offerente: *(i)* nei casi di cui all'art. 108, comma 2, del TUF, non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Recordati; e *(ii)* dovrà avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti azioni Recordati, ai sensi dell'articolo 111 del TUF, adempiendo altresì all'obbligo di acquistare le residue azioni Recordati dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 108, commi 1 o 2, del TUF, dando pertanto corso a un'unica procedura.

L'Accordo di Investimento, inoltre: *(i)* richiede il preventivo consenso scritto dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL per modificare i termini e le condizioni dell'Offerta, nonché per l'assunzione di ulteriori decisioni in merito al suo svolgimento (ivi inclusa l'eventuale negoziazione e sottoscrizione di impegni di adesione alla medesima, diversi e ulteriori rispetto all'Impegno di Adesione Rossini); *(ii)* prevede obblighi di cooperazione tra le Parti funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari richieste ai sensi della normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta; *(iii)* stabilisce le regole che devono informare, nei rapporti tra le Parti, le valutazioni circa l'avveramento delle condizioni di efficacia dell'Offerta e l'eventuale

decisione di rinunciarvi; e *(iv)* prevede obblighi di consultazione e cooperazione tra le Parti in caso di promozione di una offerta concorrente.

5.3 Condotta delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa

Le Parti hanno assunto l'impegno a:

(a) agire nel rispetto della disciplina applicabile in relazione all'Offerta, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Emittenti;

(b) fatta eccezione per quanto illustrato al Paragrafo 5.4 che segue, nel periodo compreso tra la Data Rilevante e il 6° mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, commi 1 o 2, del TUF, e/o l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF), non acquistare, o impegnarsi ad acquistare, azioni Recordati o strumenti finanziari che attribuiscano al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni Recordati o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né intraprendere o assumere qualsiasi atto, operazione o impegno idoneo a comportare un incremento del corrispettivo dell'Offerta ai sensi della disciplina applicabile;

(c) non porre in essere alcuna azione, comportamento, accordo o intesa, anche se nullo e in qualsiasi forma, che comporti in capo a qualsiasi altra Parte l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Recordati ai sensi della normativa applicabile;

(d) fare sì che le persone che agiscono di concerto con le medesime non pongano in essere alcuno degli atti od operazioni di cui ai punti (b) e (c) che precedono; e

(e) nel periodo compreso tra la Data Rilevante e l'ultima data di pagamento dell'Offerta (in via diretta o indiretta tramite proprie affiliate, ad eccezione di Recordati e delle società dalla stessa controllate), non perseguire, sollecitare, avviare, agevolare o comunque partecipare a discussioni, negoziazioni e/o accordi aventi a oggetto, operazioni alternative a, incompatibili con, o comunque idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi de, la complessiva operazione oggetto dell'Accordo di Investimento (le "**Operazioni Ostative**"), stabilendosi altresì che, qualora una Parte riceva una proposta non sollecitata, o sia altrimenti contattata, in relazione a una Operazione Ostativa, essa dovrà, nella misura massima consentita dalla legge, rifiutare l'avvio di tali interlocuzioni e informare tempestivamente le altre Parti dei termini e condizioni dell'Operazione Ostativa.

5.4 Impegni in relazione agli acquisti di azioni Recordati al di fuori dell'Offerta

Ai sensi dell'Accordo di Investimento:

(a) *(i)* l'Investitore CVC e l'Investitore GBL hanno assunto l'impegno ad adoperarsi, entro i limiti e ai termini convenuti nell'Accordo di Investimento, al fine di acquistare azioni Recordati al di fuori dell'Offerta, fermo restando la facoltà dell'Investitore CVC di acquistare azioni Recordati al di fuori dell'Offerta in deroga ai suddetti limiti e termini; e *(ii)* l'Investitore CVC si è inoltre impegnato ad adoperarsi al fine di effettuare Acquisti Fuori Offerta anche mediante la conclusione di uno o più contratti derivati di tipo "*total return swap*" aventi come sottostante azioni Recordati e che prevedono la facoltà di regolamento mediante consegna fisica delle relative azioni sottostanti, fermo restando che, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni in materia di c.d. *foreign direct investment* necessarie ai sensi della legge applicabile, l'Investitore CVC eserciterà tale facoltà, optando per il regolamento dei predetti contratti mediante consegna fisica delle relative azioni sottostanti (gli "**Acquisti Fuori Offerta**" e, le azioni Recordati oggetto degli Acquisti Fuori Offerta, le "**Azioni Oggetto di Acquisto Fuori Offerta**");

(b) il prezzo per Azione Oggetto di Acquisto Fuori Offerta non deve in ogni caso eccedere il corrispettivo dell'Offerta;

(c) in caso di perfezionamento dell'Offerta, alla **D**ata di **P**agamento dell'Offerta e successivamente al regolamento della medesima o, comunque, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla **D**ata di **P**agamento (ovvero, con riferimento alle azioni Recordati sottostanti al contratto di "*total return swap*" la cui consegna fisica dovesse avvenire successivamente alla scadenza di tale termine, entro 5 giorni lavorativi dalla consegna di tali azioni Recordati all'Investitore CVC): *(i)* le Azioni Oggetto di Acquisto Fuori Offerta dovranno essere conferite nell'Offerente, per un valore di conferimento in ogni caso non eccedente il corrispettivo dell'Offerta; *(ii)* le azioni dell'Offerente rivenienti dal conferimento di cui al punto (i) che precede dovranno, a propria volta, essere conferite, per un valore di conferimento in ogni caso non eccedente il corrispettivo dell'Offerta, in Respighi HoldCo; *(iii)* le azioni di Respighi HoldCo rivenienti dal conferimento di cui al punto (ii) che precede dovranno essere conferite in Respighi; *(iv)* le azioni Respighi rivenienti dal conferimento di cui al punto (iii) che precede dovranno essere conferite in Respighi Investments; *(v)* le azioni Respighi Investments rivenienti dal conferimento di cui al punto (iv) che precede dovranno essere conferite in Respighi Luxembourg; e *(vi)* le azioni Respighi Luxembourg rivenienti dal conferimento di cui al punto (v) che precede dovranno essere conferite in Respighi TopCo;

(d) in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL dovranno cedere le Azioni Oggetto di Acquisto Fuori Offerta, secondo modalità, termini e condizioni concordati secondo buona fede tra i medesimi ovvero, in assenza di accordo entro il termine di 5 giorni di borsa aperta, definiti da ciascuna Parte a propria discrezione;

(e) **le azioni Recordati acquistate dall'Investitore CVC o dall'Investitore GBL mediante Acquisti Fuori Offerta successivamente alla conclusione del Periodo di Adesione (*i.e.*, 23 ottobre 2026) costituiscono Azioni Oggetto di Acquisto Fuori Offerta e sono, pertanto, soggette a tutte le relative previsioni dell'Accordo di Investimento. In particolare, a tali azioni si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al punto (c) che precede, fermo restando che il loro conferimento nell'Offerente e i successivi conferimenti lungo la catena partecipativa fino a Respighi TopCo dovranno essere effettuati alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta relativa alla riapertura dei termini ovvero, qualora ciò non sia praticabile a tale data, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 5 giorni lavorativi successivi a tale data**.

In proposito, si precisa che, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL potranno esercitare i diritti di voto e gli ulteriori diritti amministrativi incorporati nelle rispettive Azioni Oggetto di Acquisto Fuori Offerta a propria esclusiva discrezione, senza alcun obbligo di preventiva consultazione o di esercizio concertato dei medesimi, fino al conferimento delle medesime nell'Offerente secondo quanto illustrato in precedenza ovvero, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, fino alla risoluzione dell'Accordo di Investimento secondo quanto illustrato al Paragrafo 7.1 che segue.

5.5 Impegni in materia di fusione tra l'Offerente e l'Emittente

Qualora, a esito dell'Offerta, non si verificassero i presupposti per il Delisting, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono impegnati a consultarsi tempestivamente e a valutare in buona fede tutte le azioni e/od operazioni che possano essere necessarie, opportune o desiderabili al fine del positivo conseguimento del Delisting non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione dell'Offerta e, fatto salvo diverso accordo che dovesse essere raggiunto all'esito di tale consultazione in buona fede entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ultima data di pagamento dell'Offerta, a realizzare la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) (la "**Fusione per il Delisting**").

In caso di perseguimento della Fusione per il Delisting, le Parti hanno assunto l'impegno a:

(a) cooperare secondo buona fede, esercitare e/o far sì che siano esercitati tutti i diritti spettanti in qualità di azionisti dell'Emittente – ivi inclusi i diritti di voto in qualsiasi assemblea degli azionisti dell'Emittente convocata per assumere deliberazioni in relazione a quanto precede – nonché compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole al fine di perfezionare e dare esecuzione alla Fusione per il

Delisting non appena ragionevolmente possibile successivamente al perfezionamento dell'Offerta.

A tal fine, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL si sono altresì impegnati a far sì che sia richiesta la convocazione di una riunione del consiglio di amministrazione dell'Emittente per avviare e condurre il procedimento relativo alla Fusione per il Delisting in conformità alla normativa applicabile e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, di modo che, subordinatamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente e del competente comitato per le operazioni con parti correlate della documentazione richiesta in relazione alla Fusione per il Delisting e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, l'assemblea degli azionisti di Recordati chiamata a deliberare in merito alla Fusione per il Delisting sia validamente convocata non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'ultima data di pagamento dell'Offerta; e

(b) fare sì che l'Offerente acquisti le azioni dell'Emittente per le quali sia esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* cod. civ., da parte degli azionisti di Recordati che non dovessero concorrere all'approvazione della deliberazione di Fusione per il Delisting a esito del procedimento di liquidazione di tali azioni previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., sempreché i termini e le condizioni dell'acquisto non determinino un obbligo di adeguamento del corrispettivo dell'Offerta.

L'Accordo di Investimento prevede altresì:

(a) per il caso in cui, a esito della Fusione per il Delisting, Respighi HoldCo venga a detenere una partecipazione rappresentante la totalità del capitale sociale di Respighi BidCo (quale società risultante dalla Fusione per il Delisting), l'impegno delle Parti a realizzare la fusione di Respighi HoldCo in Respighi BidCo; e

(b) per il caso in cui a esito dell'Offerta si verifichino i presupposti per il Delisting, l'impegno delle Parti a realizzare la fusione per incorporazione di Respighi HoldCo e Respighi BidCo nell'Emittente.

5.6 Impegni inerenti alla sottoscrizione del Patto Parasociale

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, **in data 7 novembre 2026**, le Parti:

(a) **hanno sottoscritto** il Patto Parasociale;

(b) **hanno fatto sì che ciascuna delle Holding Lussemburghesi (come di seguito definite) e delle Holding Italiane (come di seguito definite) nominasse un consiglio di amministrazione la cui composizione riflette quella convenuta nel Patto Parasociale e come descritto nei successivi paragrafi 6.1.1 e 6.1.2; e**

(c) **hanno concordato che, non appena ragionevolmente possibile dopo il completamento della riapertura dei termini dell'Offerta, ciascuna delle Holding Italiane adotti un testo di statuto sociale** che rifletta, nella misura massima consentita dalla legge, le pattuizioni del Patto Parasociale.

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, è previsto che lo statuto dell'Offerente**, salvo diverso accordo tra gli Investitori,** includa un diritto di riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*sexies* cod. civ., ai sensi del quale, qualora, a seguito del perfezionamento della Fusione per il Delisting, un socio titolare della maggioranza del capitale sociale di Respighi BidCo incrementi la propria partecipazione in misura almeno pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale dell'Offerente, tale socio avrà diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni dell'Offerente (quale società risultante dalla Fusione per il Delisting).

6. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

6.1 Governance

*6.1.1 Governance di Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi (le "**Holding Lussemburghesi**")*

(A) Deliberazioni assembleari delle Holding Lussemburghesi

Il Patto Parasociale prevede che tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi potranno essere validamente adottate con le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Respighi TopCo potranno essere validamente adottate solamente con la partecipazione e il voto favorevole dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi potranno essere adottate solamente in conformità alle istruzioni di voto emesse dal consiglio di amministrazione del rispettivo socio unico.

(B) Nomina e revoca degli amministratori delle Holding Lussemburghesi

Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi saranno amministrate da un consiglio di amministrazione composto da massimi 4 (quattro) amministratori, nominati come segue:

(a) **fino a** 2 (due) amministratori, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione dell'Investitore CVC; e

(b) **fino a** 2 (due) amministratori su designazione dell'Investitore GBL.

Qualora un Investitore intenda revocare un amministratore da lui designato, l'altro Investitore dovrà collaborare con il primo per ottenere tale revoca, compreso l'obbligo di esercitare il diritto di voto sulle proprie azioni a favore di una delibera di revoca dell'amministratore in questione, da votare in occasione di un'assemblea generale degli azionisti della Holding Lussemburghese interessata.

(C) Deliberazioni consigliari delle Holding Lussemburghesi

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments e Respighi potranno essere validamente adottate a maggioranza semplice, ferma la partecipazione e il voto favorevole di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore CVC e di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore GBL.

*6.1.2 Governance di Respighi HoldCo e Respighi BidCo (le "**Holding Italiane**")*

(A) Deliberazioni assembleari delle Holding Italiane

Il Patto Parasociale prevede che tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Respighi HoldCo e Respighi BidCo potranno essere validamente adottate con le maggioranze previste dalla legge.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Respighi HoldCo e Respighi BidCo potranno essere adottate solamente in conformità alle istruzioni di voto emesse dal consiglio di amministrazione del rispettivo socio unico.

(B) Nomina e revoca degli amministratori delle Holding Italiane

Respighi HoldCo e Respighi BidCo saranno amministrate da un consiglio di amministrazione composto da massimi 4 (quattro) amministratori, nominati come segue:

(a) **fino a** 2 (due) amministratori, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione dell'Investitore CVC; e

(b) **fino a** 2 (due) amministratori su designazione dell'Investitore GBL.

Qualora un Investitore intenda revocare un amministratore da lui designato, l'altro Investitore dovrà collaborare con il primo per ottenere tale revoca, compreso l'obbligo di esercitare il diritto di voto sulle proprie azioni a favore di una delibera di revoca dell'amministratore in questione, da votare in occasione di un'assemblea generale degli azionisti della Holding Italiana interessata.

(C) Deliberazioni consigliari delle Holding Italiane

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Respighi HoldCo e Respighi BidCo potranno essere validamente adottate a maggioranza semplice ma solamente con la partecipazione e il voto favorevole di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore CVC e di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore GBL.

(D) Nomina e revoca del collegio sindacale delle Holding Italiane

Il collegio sindacale di Respighi HoldCo e Respighi BidCo sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue:

(a) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore CVC;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore GBL; e

(c) un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di presidente del collegio sindacale) designato congiuntamente dall'Investitore CVC e dall'Investitore GBL.

Se, in qualsiasi momento, un sindaco cessa di ricoprire la carica per qualsiasi motivo, tale sindaco sarà sostituito dal membro supplente, in conformità con la legge applicabile, fermo restando che le Parti si adopereranno al meglio per garantire che - nella misura consentita dalla legge applicabile - la composizione del collegio sindacale sopra indicata sia rispettata in ogni momento.

6.1.3 Governance di Recordati sino al Delisting

(E) Nomina del consiglio di amministrazione di Recordati sino al Delisting

In conformità a quanto previsto ai sensi dell'Accordo di Investimento come dettagliato al Paragrafo 5.6 del presente documento, il Patto Parasociale prevede che:

(1) a decorrere dalla data di pagamento dell'Offerta a esito della riapertura dei termini e sino al completamento del Delisting:

(i) le Parti faranno sì che Respighi BidCo eserciti i propri diritti quale socio dell'Emittente (ivi inclusi i diritti di voto nelle relative assemblee di Recordati) affinché la lista di candidati alla carica di amministratori di Recordati presentata da Respighi BidCo includa n. 2 (due) candidati designati dall'Investitore GBL in sostituzione di n. 2 (due) amministratori dell'Emittente attualmente in carica (diversi dal Presidente e dall'Amministratore Delegato);

(ii) qualora un amministratore indipendente dell'Emittente in carica cessi per qualsiasi ragione dal proprio incarico, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL individueranno congiuntamente il sostituto e le Parti faranno sì che Respighi BidCo eserciti i propri diritti quale socio dell'Emittente (ivi inclusi i diritti di voto nelle relative assemblee di Recordati) affinché il sostituto sia nominato membro del consiglio di amministrazione di Recordati; e

(iii) ciascuno tra l'Investitore CVC e l'Investitore GBL potrà, in qualsiasi momento, richiedere, con comunicazione scritta, all'altro Investitore l'attuazione delle previsioni del Patto Parasociale relative alla composizione del consiglio di amministrazione

dell'Emittente di cui al successivo punto (2);

(2) in caso di comunicazione scritta da parte di un Investitore ai sensi del precedente punto (1)(iii) e sino alla data di completamento del Delisting, Recordati sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimi 10 (dieci) amministratori (o 11 (undici) amministratori qualora gli azionisti di minoranza di Recordati presentassero una lista di candidati). La lista di candidati presentata da Respighi BidCo sarà composta come segue:

(a) 4 (quattro) amministratori su designazione dell'Investitore CVC;

(b) 4 (quattro) amministratori su designazione dell'Investitore GBL;

(c) il presidente del consiglio di amministrazione, selezionato e nominato in conformità al Patto Parasociale; e

(d) l'amministratore delegato, selezionato e nominato in conformità al Patto Parasociale.

Le Parti discuteranno congiuntamente in buona fede l'allocazione degli amministratori aventi i requisiti di indipendenza e degli amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

(F) Deliberazioni consigliari di Recordati sino al Delisting

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Recordati potranno essere validamente adottate con le maggioranze di legge, a condizione che, **a decorrere dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta a esito della riapertura dei termini,** l'adozione di qualsiasi decisione dovrà essere assunta con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 1 (uno) amministratore non indipendente nominato su designazione dell'Investitore CVC e di almeno 1 (uno) amministratore non indipendente nominato su designazione dell'Investitore GBL.

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno convenuto che, sino alla data di completamento del Delisting, l'Emittente continui a distribuire dividendi ordinari in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio del relativo esercizio sociale in conformità alla prassi precedente.

(G) Nomina del collegio sindacale di Recordati sino al Delisting

Il collegio sindacale di Recordati sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. A partire dalla prima data di rinnovo del collegio sindacale di Recordati e sino al completamento del Delisting, la lista di candidati presentata da Respighi BidCo sarà composta come segue:

(a) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore CVC;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore GBL; e

(c) un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di presidente del collegio sindacale qualora non venisse presentata una lista di candidati da parte degli azionisti di minoranza di Recordati) e un sindaco supplente, su designazione congiunta dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL.

Qualora venisse presentata una lista di candidati da parte degli azionisti di minoranza di Recordati, il sindaco effettivo e il sindaco supplente che saranno sostituiti dai candidati dei minoranzisti, saranno i candidati designati congiuntamente dall'Investitore CVC e dall'Investitore GBL.

6.1.4 Governance di Recordati successivamente al Delisting

Il Patto Parasociale prevede che il prima possibile successivamente al completamento del Delisting, le Parti faranno sì che vengano assunte tutte le delibere necessarie al fine di assicurarsi che Recordati sia gestita in conformità a quanto stabilito nel Patto Parasociale.

(A) Deliberazioni assembleari di Recordati successivamente al Delisting

Il Patto Parasociale prevede che tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Recordati potranno essere validamente adottate con le maggioranze previste dalla legge.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di Recordati potranno essere adottate solamente in conformità alle istruzioni di voto emesse dal consiglio di amministrazione di Respighi BidCo (o **di qualsiasi Holding Lussemburghese ovvero Holding Italiana che sia, di volta in volta, socio unico** di Recordati).

(B) Nomina e revoca del consiglio di amministrazione di Recordati successivamente al Delisting

Il consiglio di amministrazione di Recordati sarà composto da 8 (otto) membri, nominati come segue:

(a) 3 (tre) amministratori su designazione dell'Investitore CVC;

(b) 3 (tre) amministratori su designazione dell'Investitore GBL;

(c) il presidente del consiglio di amministrazione, selezionato e nominato in conformità al Patto Parasociale; e

(d) l'amministratore delegato, selezionato e nominato in conformità al Patto Parasociale.

Le Parti discuteranno congiuntamente in buona fede l'allocazione degli amministratori appartenenti al genere meno rappresentato con l'obiettivo di continuare ad applicare su base volontaria, per quanto ragionevolmente possibile, le norme applicabili alle società italiane quotate in materia di rappresentanza di genere.

È altresì previsto che l'Investitore CVC potrà nominare sino a 4 (quattro) osservatori (di cui sino a un massimo di 2 (due) saranno rappresentanti del Network CVC ([2])), mentre l'Investitore GBL sino a un massimo di 2 (due) osservatori. In ogni caso, gli osservatori non saranno considerati ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi, e non avranno alcun diritto di voto.

(C) Deliberazioni consigliari di Recordati successivamente al Delisting

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Recordati potranno essere validamente adottate con le maggioranze di legge, a condizione che l'adozione di qualsiasi decisione dovrà essere assunta con la partecipazione e il voto favorevole di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore CVC e di almeno un amministratore nominato su designazione dell'Investitore GBL.

(D) Nomina e revoca del presidente del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e del chief financial officer di Recordati successivamente al Delisting

Il Patto Parasociale prevede che il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il *chief financial officer* di Recordati siano nominati ai sensi di una procedura di selezione svolta tramite *head-hunter*. Qualora, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel Patto Parasociale, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL non riescano a concordare un candidato comune, l'Investitore CVC avrà il diritto di

([2]) "**Network CVC**" indica: (i) CVC Capital Partners plc, Clear Vision Capital Fund SICAV FIS S.A., ciascuno dei loro rispettivi successori o aventi causa e qualsiasi tipologia di soggetto che sia controllato da, o sia sottoposto a comune controllo con, uno qualsiasi dei soggetti precedenti di volta in volta; (ii) qualsiasi fondo o veicolo di investimento gestito o amministrato da uno qualsiasi dei soggetti di cui al punto (i) (esclusi gli investitori esistenti o potenziali, o limited partners, di tali fondi o veicoli di investimento) (i "**Fondi CVC**"); (iii) qualsiasi soggetto di nuova costituzione che sarà costituito e finanziato da qualsiasi Fondo CVC; (iv) qualsiasi società in portafoglio in cui qualsiasi Fondo CVC detenga una partecipazione o un investimento (ivi incluse le società holding di tali società in portafoglio che siano detenute effettivamente dai relativi Fondi CVC) (le "**Società in Portafoglio CVC**"); e (v) qualsiasi sub-fondo o comparto dell'Investitore CVC diverso dal Sub-Fund 2.

selezionare tale candidato da una rosa di candidati selezionati dall'Investitore GBL.

La suddetta procedura non si applicherà con riferimento all**a** prim**a** nomin**a** **(o conferma della carica)** de**l, rispettivamente,** presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e *chief financial officer* di Recordati.

(E) Nomina del collegio sindacale di Recordati successivamente al Delisting

Il collegio sindacale di Recordati sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:

(a) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore CVC;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente su designazione dell'Investitore GBL; e

(c) un sindaco effettivo (che sarà il presidente) su designazione congiunta dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL.

6.1.5 Stallo decisionale

Nel caso in cui per due riunioni consecutive l'assemblea o il consiglio di amministrazione di qualsiasi Holding Lussemburghese, Holding Italiana o di Recordati non riescano ad adottare una decisione su qualsiasi materia (ad eccezione di alcune espresse esclusioni previste nel Patto Parasociale), il Patto Parasociale prevede una procedura di gestione dello stallo decisionale, inclusa tramite *escalation* al *senior management* degli Investitori. Qualora anche a valle di tale *escalation* gli Investitori non raggiungano un accordo amichevole sulla materia oggetto di stallo decisionale, il Patto Parasociale prevede un periodo di *cooling-off* di tre mesi, al termine del quale se la materia viene ripresentata alla competente assemblea o consiglio di amministrazione e vi sia nuovamente uno stallo decisionale, tale materia sarà da considerarsi come non approvata dal rispettivo organo societario competente.

6.2 Trasferimenti di azioni di Respighi TopCo

6.2.1 Lock-Up

L'Investitore CVC e l'Investitore GBL non potranno trasferire le azioni dagli stessi detenute in Respighi TopCo per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla **Data di Efficacia** (il "**Periodo di Lock-Up**"), ad eccezione dei seguenti casi: (i) trasferimenti consentiti (di cui *infra*), (ii) trasferimenti a Respighi TopCo stessa, (iii) trasferimenti a manager del Gruppo[3], (iv) trasferimenti effettuati nel contesto di una Exit (di cui *infra*), (v) trasferimenti effettuati con il preventivo consenso scritto dell'altro Investitore, **e (vi) trasferimenti da parte dell'Investitore CVC a società i cui diritti economici delle relative partecipazioni sono detenuti, direttamente o indirettamente, da, o in favore di, *partner* o dirigenti di soggetti appartenenti al Network CVC, per un corrispettivo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni), a condizione che i relativi cessionari rinuncino a esercitare i diritti di voto spettanti alle azioni dagli stessi detenute e sottoscrivano con gli Investitori e Respighi TopCo un accordo che preveda (1) impegni di *lock-up* del cessionario, (2) diritti di prelazione e gradimento a favore degli Investitori, (3) diritto di co-vendita del cessionario, (4) diritto di trascinamento degli Investitori, e (5) l'obbligo del cessionario di mantenere il controllo dei rispettivi veicoli di investimento, il tutto in linea con i termini e le condizioni previsti nell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con il Co-Investitore.**

6.2.2 Trasferimenti Consentiti

Il Patto Parasociale individua talune fattispecie di trasferimento di azioni di Respighi TopCo non soggette

([3]) "**Gruppo**" e "**Società del Gruppo**" indicano, congiuntamente, le Holding Lussemburghesi, le Holding Italiane, Recordati e le sue controllate.

alle restrizioni relative all'impegno di *lock-up*, all'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di gradimento e del diritto di co-vendita (ciascuno di cui *infra*). In particolare, saranno consentiti i trasferimenti ai seguenti soggetti:

(a) con riferimento all'Investitore CVC (o al suo Cessionario Autorizzato), qualsiasi soggetto che sia: (i) controllato (direttamente o indirettamente) da un membro del Network CVC (ad eccezione di: (A) Fondi CVC che non siano i Fondi CVC IX ([4]) o CVC Wealth ([5]), o veicoli o società in portafoglio controllati (direttamente o indirettamente) da Fondi CVC che non siano i Fondi CVC IX o CVC Wealth; o (B) una Società in Portafoglio CVC), e (ii) le cui partecipazioni economiche siano detenute (direttamente o indirettamente) da un membro del Network CVC (ad eccezione di: (A) Fondi CVC che non siano i Fondi CVC IX o CVC Wealth, o veicoli o società in portafoglio controllati (direttamente o indirettamente) da Fondi CVC che non siano i Fondi CVC IX o CVC Wealth; o (B) una Società in Portafoglio CVC), in ogni caso soggetto alle limitazioni previste dal Patto Parasociale; e

(b) con riferimento all'Investitore GBL (o al suo Cessionario Autorizzato), qualsiasi soggetto che sia controllato (direttamente o indirettamente) da GBL ([6]), e le cui partecipazioni economiche siano detenute (direttamente o indirettamente) da GBL **(singolarmente o congiuntamente a Investitori del Team GBL ([7]))**, escluse tuttavia le sue società in portafoglio e le società controllate da tali società in portafoglio,

(ciascun soggetto cessionario di cui sopra dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL, un "**Cessionario Autorizzato**").

Inoltre, ciascuno dei suddetti trasferimenti sarà considerato validamente effettuato ai sensi del Patto Parasociale soltanto a condizione, fra le altre, che:

(a) il cessionario aderisca al Patto Parasociale e ne dia comunicazione scritta alle altre Parti, fermo restando che qualora vi siano due o più detentori di azioni di Respighi TopCo che siano Cessionari Autorizzati, il detentore di azioni di Respighi TopCo tra il relativo Investitore e i suoi Cessionari Autorizzati che detenga il maggior numero di azioni di Respighi TopCo eserciterà i diritti ai sensi del Patto Parasociale o in ogni caso in relazione al Gruppo per conto di tutti gli altri detentori di azioni

---

([4]) "**Fondi CVC IX**" indica CVC Capital Partners IX (A) L.P., una *limited partnership* di diritto del Jersey con sede legale in Level 1, IFC 1, Esplanade, St. Helier, JE2 3BX, Jersey, Isole del Canale, iscritta presso la Jersey Financial Services Commission con il numero 4028, CVC Capital Partners Investment Europe IX L.P., una *limited partnership* di diritto del Jersey con sede legale in Level 1, IFC 1, Esplanade, St. Helier, JE2 3BX, Jersey, Isole del Canale, iscritta presso la Jersey Financial Services Commission con il numero 4029 (entrambe agenti tramite il loro *general partner* CVC Capital Partners IX Limited), CVC Capital Partners IX (B) SCSp, una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta presso il RCS con il numero B272051, e CVC Capital Partners IX (B) Associates SCSp, una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta presso il RCS con il numero B271965 (entrambe agenti tramite il loro *general partner* CVC Capital Partners IX S.à r.l., una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta presso il RCS con il numero B217809).

([5]) "**CVC Wealth**" indica CVC-PE DPE Holdings SCSp o CVC-PEF Aggregator (CYM), LP, o le loro controllate.

([6]) "**GBL**" indica Groupe Bruxelles Lambert S.A.

([7]) "Investitori del Team GBL" indica qualsiasi persona fisica assunta o impiegata da GBL, o da una delle sue affiliate, che partecipi a un programma di incentivazione, a un coinvestimento dei dipendenti o a un accordo simile, nonché qualsiasi entità interamente controllata (direttamente o indirettamente) da uno o più di tali individui, a condizione che ogni Investitore del Team GBL detenga la propria partecipazione in Respighi TopCo solo indirettamente, tramite l'Investitore GBL (anche detenendo azioni nell'Investitore GBL) o un'entità controllata da GBL, e non detenga direttamente alcuna azione in alcuna Società del Gruppo né abbia alcun diritto ai sensi del Patto Parasociale.

di Respighi TopCo che siano suoi Cessionari Autorizzati;

(b) le azioni di Respighi TopCo trasferite da uno degli Investitori al Cessionario Autorizzato consisteranno nella totalità o in parte delle azioni di Respighi TopCo detenute da tale Investitore al momento del Trasferimento Consentito;

(c) **gli accordi e/o atti relativi al trasferimento a un Cessionario Autorizzato prevedano, qualora il cessionario perda la qualifica di Cessionario Autorizzato, il trasferimento automatico delle azioni di Respighi TopCo al relativo Investitore cedente (ovvero, qualora il trasferimento automatico di tali azioni non sia possibile, l'impegno del relativo Investitore cedente a riacquistare le azioni di Respighi TopCo trasferite al cessionario), restando inteso che, fino al perfezionamento del trasferimento all'Investitore cedente o a un altro suo Cessionario Autorizzato delle azioni di Respighi TopCo: *(i)* nel caso di inadempimento dell'obbligo di trasferimento da parte del cessionario, il consiglio di amministrazione di Respighi TopCo sospenderà, nei limiti massimi consentiti dalla legge, tutti i diritti di voto inerenti a tali azioni e *(ii)* il cessionario non potrà esercitare i diritti riconosciuti all'Investitore cedente ai sensi del Patto Parasociale e dello statuto di Respighi TopCo e resterà soggetto agli obblighi a esso applicabili ai sensi del Patto Parasociale**;

(d) il relativo Cessionario Autorizzato e l'Investitore cedente rimarranno solidalmente responsabili per l'adempimento da parte del relativo Cessionario Autorizzato di qualsiasi obbligo previsto dal Patto Parasociale.

6.2.3 Diritto di prelazione - diritto di gradimento – diritto di co-vendita

Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up e fintantoché non sia in corso una procedura di Exit (di cui *infra*), e salvi i casi di (i) Trasferimenti Consentiti o (ii) **trasferimenti di Azioni Magazzino MIP (come di seguito definite) o (iii)** preventivo consenso scritto dell'altro Investitore a rinunciare (in tutto o in parte) alle previsioni del Patto Parasociale relative al diritto di prelazione e al diritto di gradimento, nel caso in cui un Investitore (l'"**Investitore Trasferente**") intenda trasferire a un terzo acquirente (con il quale abbia stipulato un contratto vincolante), in tutto o in parte, le proprie azioni in Respighi TopCo (le "**Azioni in Prelazione**"), l'altro Investitore (l'"**Investitore Non Trasferente**") avrà un diritto di prelazione sulle Azioni in Prelazione oggetto del potenziale trasferimento al terzo acquirente. Il diritto di prelazione sarà esercitabile al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal potenziale terzo acquirente, e dovrà avere a oggetto tutte le Azioni in Prelazione.

Qualora l'Investitore Non Trasferente non intenda esercitare, o non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione nei termini previsti dal Patto Parasociale, l'Investitore Trasferente avrà il diritto di vendere al terzo acquirente le Azioni in Prelazione a condizione, fra le altre, che:

(a) l'Investitore Non Trasferente non abbia comunicato per iscritto il proprio mancato gradimento del terzo acquirente secondo quanto previsto nel Patto Parasociale;

(b) l'Investitore Non Trasferente non abbia comunicato per iscritto la propria intenzione di vendere le proprie azioni in Respighi TopCo al terzo acquirente (il "**Diritto di Co-Vendita**").

In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, l'Investitore Non Trasferente avrà il diritto di richiedere che l'Investitore Trasferente faccia sì che il terzo acquirente acquisti, unitamente alle Azioni in Prelazione, una percentuale delle proprie azioni di Respighi TopCo pari alla percentuale del numero di Azioni in Prelazione rispetto alla totalità delle azioni di Respighi TopCo detenute dall'Investitore Trasferente, al medesimo prezzo unitario per azione e ai medesimi termini e condizioni.

6.2.4 Trasferimenti di Azioni MIP

Ai sensi del Patto Parasociale, ciascun Investitore (o proprie Affiliate) ha la facoltà di sottoscrivere, acquistare, detenere e/o successivamente trasferire qualsiasi azione o strumento finanziario che dovesse

essere emesso o riservato ai fini di piani di incentivazione del Gruppo adottati di volta in volta (le "Azioni Magazzino MIP"), ai termini e secondo le proporzioni determinati dagli Investitori e nei casi previsti dal Patto Parasociale.

6.3 Exit

Il Patto Parasociale disciplina le modalità e gli obblighi e diritti delle Parti in relazione alle ipotesi di *exit*, ossia all'uscita degli Investitori dal proprio investimento nel gruppo Recordati, da effettuarsi tramite una quotazione delle azioni di qualsiasi Società del Gruppo (una "**IPO**"), oppure tramite una vendita del 100% del capitale di una Società del Gruppo (una "**Vendita**"), oppure un disinvestimento di tutto o parte del *business* di Recordati, implementato anche in momenti diversi e nell'ambito di diverse operazioni (un "**Disinvestimento**") (ciascuna delle suddette ipotesi, una "**Exit**").

*6.3.1 Exit sino al quarto anniversario della **Data di Efficacia***

Sino alla data del quarto anniversario della **Data di Efficacia** (inclusa), nessuna Exit potrà essere effettuata salvo che consti l'accordo degli Investitori. In tal caso, ogni decisione riguardante il processo di Exit sarà assunta di comune accordo tra gli Investitori in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale (ivi incluso in termini di decisioni assembleari o consigliari e di stallo decisionale).

*6.3.2 Exit dal quarto al sesto anniversario della **Data di Efficacia***

Nel periodo intercorrente tra la data del quarto anniversario della **Data di Efficacia** (esclusa) e sino alla data del sesto anniversario della **Data di Efficacia** (inclusa), ciascun Investitore (l'"**Investitore Uscente**") avrà unilateralmente il diritto (previa consultazione con l'altro Investitore) di far sì che un processo di Exit venga avviato, inviando una comunicazione scritta all'altro Investitore (l'"**Investitore Non Uscente**") contenente l'ipotesi di Exit contemplata (ossia una Vendita o un Disinvestimento, restando inteso che una IPO sarà perseguibile solo qualora consti il consenso di entrambi gli Investitori).

In tal caso, l'Investitore Non Uscente avrà a sua volta il diritto: (i) di comunicare per iscritto all'Investitore Uscente l'intenzione di perseguire l'Exit contemplata dall'Investitore Uscente (l'"**Exit Congiunta**"), o (ii) di esercitare un diritto di prima offerta sulle azioni o sugli asset del Gruppo oggetto di Exit (il "**Diritto di Prima Offerta**").

Se, entro il termine previsto dal Patto Parasociale, (a) l'Investitore Non Uscente non presenta alcuna prima offerta, oppure (b) l'Investitore Non Uscente presenta una prima offerta, ma l'Investitore Uscente non la accetta per iscritto entro il relativo termine, l'Investitore Uscente avrà il diritto di perseguire l'Exit e di obbligare l'Investitore Non Uscente a perseguire e completare tale Exit, fermo il rispetto delle condizioni previste nel Patto Parasociale.

Nel caso di Exit Congiunta, il processo di Exit potrà essere interrotto solamente per mutuo consenso degli Investitori, e l'Investitore Non Uscente non avrà alcun Diritto di Prima Offerta, fermo restando che qualora la prospettata Exit Congiunta rispettasse le condizioni previste nel Patto Parasociale, l'Investitore Non Uscente sarà obbligato a perseguire l'Exit.

*6.3.3 Exit successiva al sesto anniversario della **Data di Efficacia***

Successivamente alla data del sesto anniversario della **Data di Efficacia** (esclusa), al fine di perseguire un'Exit si applicheranno le medesime previsioni di cui al precedente Paragrafo 6.3.2 (ivi inclusa l'Exit Congiunta e il Diritto di Prima Offerta dell'Investitore Non Uscente), restando inteso che l'Exit perseguibile sarà un Disinvestimento o un cosiddetto *dual track* e che le condizioni per un Investitore di unilateralmente perseguire l'Exit (e quindi obbligare l'Investitore Non Uscente a perseguirla) saranno quelle previste nel Patto Parasociale per l'Exit effettuata successivamente al sesto anniversario della **Data di Efficacia**.

6.4 Trasferimenti Indiretti

6.4.1 Trasferimenti indiretti dell'Investitore CVC

Salvo diverso accordo scritto tra gli Investitori, nessuna partecipazione nell'Investitore CVC potrà essere emessa o trasferita, direttamente o indirettamente, a una Società in Portafoglio CVC oppure nella misura in cui tale trasferimento comporti un'operazione specificatamente non consentita ai sensi del Patto Parasociale.

Qualsiasi trasferimento (diretto o indiretto) di qualsiasi partecipazione nell'Investitore CVC da parte di qualsiasi soggetto diverso dai Fondi CVC IX o CVC Wealth sarà consentito, nella misura in cui, *inter alia*, l'Investitore CVC continui ad essere controllato da CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l. e CVC Europe Fund Management S.à r.l. (o loro successori che siano membri del Network CVC).

6.4.2 Trasferimenti indiretti dell'Investitore GBL

Salvo diverso accordo scritto tra gli Investitori, nessuna partecipazione nell'Investitore GBL potrà essere emessa o trasferita, direttamente o indirettamente, a un terzo diverso da un Cessionario Indiretto Autorizzato dell'Investitore GBL.

6.4.3 Ulteriori disposizioni relative ai trasferimenti indiretti

Qualora (i) uno dei Fondi CVC IX o CVC Wealth trasferisca, direttamente o indirettamente, qualsiasi partecipazione detenuta (direttamente o indirettamente (su base *look through*)) nell'Investitore CVC (a) a un terzo diverso dai rispettivi cessionari indiretti autorizzati indicati nel Patto Parasociale (i "**Cessionari Indiretti Autorizzati**") o (b) in violazione di talune previsioni del Patto Parasociale relative ai trasferimenti indiretti dell'Investitore CVC; ovvero (ii) GBL trasferisca, direttamente o indirettamente, qualsiasi partecipazione detenuta (direttamente o indirettamente (su base *look through*)) nell'Investitore GBL a un terzo diverso dai propri Cessionari Indiretti Autorizzati, in entrambi i casi senza la previa approvazione scritta dell'altro Investitore:

(a) l'altro Investitore avrà il diritto di richiedere che l'Investitore CVC o l'Investitore GBL, a seconda dei casi, trasferiscano le azioni oggetto di trasferimento non consentito agli azionisti (diretti o indiretti) dell'Investitore originario (o ad altro Cessionario Indiretto Autorizzato di tale Investitore), nei termini previsti dal Patto Parasociale; e

(b) fino al perfezionamento di tale trasferimento, tale Investitore perderà automaticamente tutti i diritti di governance collegati a tali azioni di Respighi TopCo previsti nel Patto Parasociale.

Qualsiasi trasferimento (diretto o indiretto) di qualsiasi partecipazione in GBL o qualsiasi trasferimento da parte di un *limited partner*, quotista o altro partecipante in qualsiasi Fondo CVC IX o CVC Wealth (o in un relativo Cessionario Indiretto Autorizzato), di una partecipazione in, rispettivamente, tale Fondo CVC IX o CVC Wealth (o in un relativo Cessionario Indiretto Autorizzato) sarà consentito.

7. Durata ed efficacia

7.1 Durata ed efficacia dell'Accordo di Investimento

L'Accordo di Investimento ha efficacia dalla sua data di sottoscrizione (ossia, la Data Rilevante) ed è soggetto alla condizione risolutiva del mancato perfezionamento dell'Offerta entro il 31 marzo 2027. **A tal riguardo, si precisa che l'Offerta si è perfezionata come reso noto da Respighi BidCo mediante il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta diffuso in data 26 ottobre 2026 ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente (*www.recordati.com*).**

7.2 Durata ed efficacia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale **è stato** sottoscritto alla **Data di Efficacia** e resterà pienamente in vigore ed efficace fino alla prima tra le seguenti date:

(a) la data del 15° (quindicesimo) anniversario della **Data di Efficacia**;

(b) relativamente a una sola Parte, la data in cui tale Parte cessi di detenere azioni nel capitale sociale di qualsiasi Società del Gruppo;

(c) la data in cui uno o entrambi gli Investitori cessino di detenere azioni nel Gruppo;

(d) la data in cui viene risolto consensualmente per iscritto da tutte le Parti.

Alla scadenza del termine del Patto Parasociale secondo quanto sopra previsto, il Patto Parasociale si risolverà automaticamente, salvo diverso accordo scritto tra tutte le Parti.

8. Soggetto che esercita il controllo su Recordati ai sensi dell'art. 93 del TUF

Alla data delle presenti informazioni essenziali, **Respighi TopCo** esercita **indirettamente** il controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

9. Deposito presso il Registro delle Imprese

Un estratto dell'Accordo di Investimento contenente le pattuizioni parasociali di cui all'Accordo di Investimento è stato depositato in data 27 maggio 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Inoltre, un estratto dell'accordo di modifica sottoscritto in data 19 giugno 2026, contenente le pattuizioni parasociali ivi previste, è stato depositato in data 24 giugno 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. Un estratto del Secondo Accordo di Modifica, contenente le pattuizioni parasociali di cui al Secondo Accordo di Modifica, è stato depositato in data 9 ottobre 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi. **Un estratto dell'Accordo di Investimento come modificato e integrato dall'accordo modificativo sottoscritto in data 7 novembre 2026, contenente le pattuizioni parasociali ivi previste nonché un estratto del Patto Parasociale contenente le pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale è stato depositato in data 9 novembre 2026 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.**

10. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Recordati (*www.recordati.com*), sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti*".

9 novembre 2026